



Corte Sportiva di Appello

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 29 Oct. 2014

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 29 ottobre 2014, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente, relatore est.
Avv. Andrea Vecchio Verderame	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 20/10/2014, presentato dal Rugby Clanis Cortona ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig. Walter Tiberi, avverso alla decisione assunta dal G.S. Territoriale – Comitato Regionale Umbro, nella riunione del 15/10/2014, comunicato GSR/C2/02, nei confronti del proprio tesserato sig. Mauro Bennati.

FATTO

Con reclamo in data 20/10/2014, pervenuto in data 23/10/2014, il Rugby Clanis Cortona ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig. Walter Tiberi, ha impugnato la decisione assunta dal G.S. Territoriale – Comitato Regionale Umbro, nella riunione del 15/10/2014, comunicato GSR/C2/02, nei confronti del proprio tesserato sig. Mauro Bennati.

La predetta decisione del G.S. Territoriale aveva sanzionato il sig. Bennati in relazione alla gara del 12/10/2014, Rugby Clanis Cortona v CUS Perugia ASD, con la squalifica di quattordici settimane, dal 13/10/2014 al 18/01/2014 compreso, per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. O), (calcio), e dell'art. 27/1, lett K), (pugno), del Reg.to di Giustizia.

Nel reclamo proposto, il Rugby Clanis Cortona ASD espone che *“L'ulteriore fallo assegnato al nostro giocatore Bennati, calcio, non è stato fatto con volontarietà né consapevolezza, non ha provocato ferite o segni evidenti al giocatore del CUS Perugia, tanto che la gara è potuta andare avanti e terminare regolarmente, senza ulteriori ripercussioni. Al termine della gara il Bennati ha avvicinato l'arbitro, il sig. Ricci, scusandosi del gesto che aveva compiuto; da parte del Sig. arbitro, me medesimo presente, non è stato fatto nessun accenno al possibile*

fallo del calcio.” L’ASD reclamante, quindi, conclude precisando che *“sembra inadeguata la sanzione prescritta al nostro giocatore Bennati Mauro e vi preghiamo di riverificarla”*.

Con ordinanza ex art. 61 del Regolamento di Giustizia resa dal Presidente di questa Corte in data 24/10/2014, comunicata in pari data, era fissata la Camera di Consiglio del 29 ottobre 2014 per il reclamo *de quo*.

Alla camera di consiglio del 29 ottobre 2014, dove nessuno era presente per l’ASD, prendeva la parola l’Avv. Luca Di Gregorio, in qualità di relatore del presente reclamo.

La Corte procedeva, quindi, al deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente reclamo, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che il sig. Mauro Bennati ha dato un calcio e un pugno in occasione della gara del 12/10/2014 Rugby Clanis Cortona v CUS Perugia ASD.

In via preliminare, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto dell’arbitro è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

A tal riguardo, si rileva che dal referto dell’arbitro della sopra citata gara, sig. Paolo Goffredo Ricci, sull’episodio che ha determinato la squalifica *de quo* risulta che: *“al 39° del secondo tempo a seguito di una segnatura di meta da parte del Perugia, dopo il mio fischio, il giocatore della squadra di casa n.19 (Bennati Mauro, tessera FIR n.258437) sferrava un calcio diretto al n.12 del Perugia e lo colpiva alla spalla destra. Immediatamente fischiavo al fine di far dividere i due giocatori ma il numero 19 della squadra di casa sferrava un pugno colpendo al petto il giocatore n.12 del Perugia (. . .)”*.

Per un più completo accertamento dei fatti, è stato sentito l’arbitro sig. Paolo Goffredo Ricci, il quale ha confermato integralmente quanto riportato nel proprio referto e ha precisato che il giocatore del Perugia era stato colpito dal calcio in questione mentre si trovava a terra dopo avere marcato la meta, che lo stesso calcio era stato portato in modo volontario, e che dopo la partita il sig. Bennati si era recato nello spogliatoio per manifestargli dispiacere per ciò che era avvenuto.



Nel merito, questa Corte Sportiva, ritenute esaustive le precisazioni fornite dal sig. Paolo Goffredo Ricci, rileva che dai fatti esposti nel referto e confermati verbalmente dallo stesso Ricci risulta che il sig. Mauro Bennati nel caso di specie risulta avere realizzato le fattispecie di cui all'art. 27/1, lett. o) e k), R. d G., che sanzionano, rispettivamente, il dare un calcio e colpire con un pugno un avversario.

Sull'entità della sanzione comminata dal G.S. Territoriale, si evidenzia che sono stati applicati nel caso di specie i minimi edittali delle predette fattispecie, rispettivamente 12 settimane (pari a tre mesi) e due settimane di squalifica, rilevando, altresì, che riguardo all'azione del calcio poteva essere considerata anche la circostanza aggravante di cui all'art. 27/1, comma 2, lett. b), manifesta vulnerabilità della persona offesa, data dalla posizione a terra del giocatore del CUS Perugia colpito dal calcio, che avrebbe determinato un incremento della squalifica inflitta.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 27/1, lett. k) e lett. o), 14, Regolamento di Giustizia;
- rigetta il reclamo, così come proposto;
- conferma la squalifica di quattordici settimane, dal 13/10/2014 al 18/01/2015 compreso, per le infrazioni di cui all'art. 27/1, lett. o), (calcio), e dell'art. 27/1, lett k), (pugno), del Reg.to di Giustizia, comminata al sig. Mauro Bennati, tesserato del Rugby Clanis Cortona ASD;
- dispone incamerarsi il contributo funzionale di cui all'art. 38 Regolamento di Giustizia.

Roma, 29 ottobre 2014

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

(Avv. Achille Reali)
